

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di febbraio 2018

Santa Lucia di Piave, lì 21 febbraio 2018

**Oggetto: : La pericolosissima rilevanza dei documenti extra-contabili**

*Dalle chiavette usb agli hard-disk, il materiale informatico costituisce un prezioso strumento dell'Amministrazione Finanziaria per accertare situazioni non contabilizzate. Con il buon viatico della Cassazione.*

Nel contesto del procedimento di accertamento dei tributi, la rilevanza della documentazione extra-contabile costituisce oggetto di un continuo dibattito sempre vivace e attuale, anche in considerazione del rilievo probatorio da conferire a tale documentazione, non già “documentale”, bensì “digitale”.

Infatti, in ordine ai supporti digitali, attualmente molto diffusi rispetto ai tradizionali supporti cartacei, si evidenziano diversi problemi e dubbi di legittimità circa il loro utilizzo, nonostante sia evidente un substrato ontologico di analoga rilevanza che accomuna le risultanze documentali digitali e cartacee.

In un recentissimo intervento della Suprema Corte (Cass., ord. n. 617/2018), la questione prospettata trova invece una collocazione chiara, seppure non proprio concisa, ma comunque piuttosto lineare, in base alla quale viene affermato come i **documenti digitali**, purché legittimamente **estrapolati da supporti informatici** (computer, hard-disk, CD, chiavette usb, ecc.) nella disponibilità dell'imprenditore, eventualmente soggetto ad attività di verifica e che contengano parte della contabilità “non ufficiale” (o almeno ritenuta tale), possano essere assunti come un **valido supporto probatorio**, per ciò stesso utile e concretamente stimabili nel contesto di una eventuale procedura accertativa, posta a carico del contribuente.

La loro rilevanza, almeno secondo quanto emerge dalla citata pronuncia, viene quindi ampiamente riconosciuta, anche al fine di contestare la **sussistenza di operazioni non contabilizzate**: il tutto, sempre che le indicazioni promananti dai documenti digitali e l'eventuale comparazione con l'apparato contabile “ufficiale” consentano di addivenire a queste conclusioni e alle correlate contestazioni.

Al di là delle conclusioni espresse, si reputa opportuno precisare che, nonostante tali asserzioni siano fornite di una indubbia validità, non possano e non debbano, **costituire oggetto di un'indiscriminata generalizzazione**

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

che possa addirittura condurre, in alcuni casi, alla supremazia dei supporti extra-contabili rispetto a quanto contenuto nella contabilità ufficiale.

Tuttavia, se è pur vero che soprattutto dalla giurisprudenza sia conferita **prevalente rilevanza ai riscontri extra-contabili**, si ritiene che, nel pieno rispetto del dispositivo contenuto nell'art. 53 Cost. (fondamento imprescindibile e ineludibile che presiede all'accertamento tributario), queste evenienze debbano essere prudentemente vagliate **caso per caso**, con specifico adattamento alla situazione singolarmente considerata, in maniera tale da differenziare:

- supporti extra-contabili **tendenti a nascondere** accadimenti che possano riguardare materia imponibile;
- compilazioni prive di valenza e valore certificativo di fatti aziendali e **realmente connesse a manifestazioni di capacità contributiva**.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

*I migliori saluti.*